

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE GIRO DI BOA

Il giorno **28/09/2020 alle ore 20:30**, presso RSG Via Mons. Fortin, 35. Padova (PD) si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dell'associazione GIRO DI BOA, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- *Presentazione, discussione ed approvazione delle modifiche allo statuto dell'associazione, redatto ai sensi della nuova normativa riferita agli Enti del Terzo Settore, così come previsto dal D. Lgs 117/2017 con scadenza 30 ottobre 2020.*
- Varie ed eventuali

Vengono nominate Presidente e Segretaria dell'Assemblea, rispettivamente le sigg.re Ilaria Clerici e Patrizia Salvan, che accettano l'incarico.

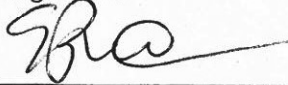
La Presidente, dopo aver constatato che l'Assemblea in prima convocazione è andata deserta, che sono state espletate le formalità relative alla pubblicità dell'Assemblea straordinaria, verifica, per la seconda convocazione, il numero degli associati presenti ed il numero delle deleghe presentate dagli stessi. Considerata la presenza di nr 69 soci, di cui 46 a mezzo delega (v. elenco allegato), su di un totale di 101 iscritti, dichiara valida ed aperta l'assemblea.

1. La Presidente dà lettura dell'ordine del giorno e presenta la bozza del nuovo Statuto dell'Associazione che, intende, con tale strumento, adeguarsi alle nuove disposizioni del D. Lgs 117/2017 in materia di regolamentazione degli enti del Terzo settore.
2. La Presidente provvede a dare lettura dei singoli articoli del nuovo statuto; gli articoli che risultano controversi per gli associati, vengono discussi e successivamente approvati, uno per uno, nella stesura definitiva con il voto dell'assemblea per alzata di mano.
3. Completati l'esame e la discussione analitica delle singole norme, lo statuto definitivo viene sottoposto al voto da parte dell'assemblea che lo approva, all'unanimità. Il Consiglio direttivo viene incaricato di sottoporre il testo approvato alla supervisione del CSV di Padova ed apporre eventuali correzioni formali al testo qui approvato e allegato.

Non essendoci altro su cui deliberare, nè altro viene richiesto dagli associati, l'assemblea viene chiusa alle ore 22:30

Padova, 28 settembre 2020

Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA UFFICIO TERRITORIALE DI PADOVA		
Reg.	31 AGO 2023	S.3
Reg. n°	3734	
€ esente		

Presidente



Associazione GIRO DI BOA a.p.s. C.F. 92261410283 - P.IVA 04890950282

Sede legale: Via Mons. Marin, 35 - 35128 Padova (PD)

cell: 392 3799364 - info@girodiboa.org - www.girodiboa.org

IL FUNZIONARIO (*)

Firma su delega del Direttore Provinciale



Statuto dell'Associazione Giro di Boa a.p.s.

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **"Associazione Giro di Boa A.P.S."** che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in via Fortin, 35 nel comune di Padova

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità solidaristiche, di utilità sociale.

In particolare l'associazione promuove attività culturali, divulgative e di sensibilizzazione, a sostegno delle persone che soffrono di obesità.

L'attività che l'associazione si propone di svolgere, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente di attività di volontariato dei propri membri sono:

- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e delle iniziative di aiuto reciproco ai sensi dell' art. 5 comma 1 lett. w D.Lgs. 117/2017
- Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell' art. 5 comma 1 lett. t D.Lgs. 117/2017
- Attività culturali d'interesse sociale con finalità educative, ai sensi dell' art. 5 comma 1 lett. d D.Lgs. 117/2017
- Interventi e prestazioni sanitarie ai sensi dell' art. 5 comma 1 lett. b D.Lgs. 117/2017
- Erogazione di servizi a sostegno delle persone svantaggiate, ai sensi dell' art. 5 comma 1 lett. u D.Lgs. 117/2017

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in :

- Promozione di iniziative volte alla sensibilizzazione delle problematiche correlate all'obesità nella società civile.
- Sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle istituzioni politiche e sociali sull'obesità, attraverso attività divulgative, di informazione e incontri, volti alla prevenzione, alla formazione ed alla ricerca.

- Attività divulgazione ed informazione in materia di cura e prevenzione, terapie sanitarie e psicologiche, alimentazione per la cura dell'obesità
 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni sportive e di incontro tra associati per la promozione di uno stile di vita sano
 - Partecipazione quale associazione di "pazienti" ad attività di incontro, studio e confronto delle associazioni mediche e sanitarie che si occupano di obesità
 - Organizzazione di gruppi di mutuo aiuto per i pazienti in cura
 - Supportare le attività mediche ed ospedaliere attraverso attività di volontariato e donazioni mirate, destinate ai reparti che si occupano di cura dell'obesità
 - Prendersi carico di attività di sostegno psicologico, fisico, motorio, sportivo e nutrizionale per gli associati (es sportelli gratuiti, attività presso centri sportivi convenzionati, convenzioni presso poliambulatori)
 - Collaborare con altre realtà presenti sul territorio per diffondere, perseguire e raggiungere gli scopi sociali.
1. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.
 2. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.
 3. L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto e delle regioni confinanti

ART. 6 (Ammissione)

Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il consiglio direttivo

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

Ci sono 3 categorie di soci:

- *ordinari*: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo
- *sostenitori*: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
- *benemeriti*: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intransmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno un mese nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa, effettuata almeno un mese prima dell'iscrizione
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 21;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno
- versare, la quota associativa secondo l'importo e le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. Le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;

ART. 8
(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro (nemmeno indiretti) ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate le sole spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9
(Perdita della qualifica di associato)

L'associato perde la propria qualifica e decade per il mancato pagamento della quota associativa.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 10
(Gli organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Collegio dei Revisori dei Conti (*organo eventuale.*)
- Collegio dei Probiviri (*organo eventuale*)

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito. Sono riconosciuti i rimborsi spese soltanto per rendicontazioni superiori ai 50 euro.

ART. 11
(L'assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso da inviare a mezzo scritto (con invio postale, a mano, via fax, mail, messaggeria elettronica compresi i social network) almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12
(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Art. 13
(Validità assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente (di persona o mediante videoconferenza) la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti (di persona o mediante videoconferenza), in proprio o in delega. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun associato. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di almeno 1/3 dei soci + 1, e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ degli associati.

ART. 14
(Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è composto da numero 5 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il consiglio direttivo dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per un massimo di n. 3 mandati. Qualora un componente del Consiglio direttivo si dimetta prima del termine del periodo di carica, sarà sostituito dal primo non eletto, o in mancanza, da un'assemblea a ciò indetta; l'incarico scadrà con il termine naturale del Consiglio Direttivo già in carica.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 15
(Il Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 16
(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17
(Organo dei Revisori)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 18
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- sottoscrizioni del "5 per mille"
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

ART. 19
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 20
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 21
(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 22
(Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24
(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.
- Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 25
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Padova, 28 settembre 2020